

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

13.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINI MARIA ELETTA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Concessione di un assegno annuo pensionabile e di un assegno mensile ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori dell'Istituto superiore di sanità (Approvato dalla XII Commissione del Senato) (1824)	155
PRESIDENTE	155, 156, 157
BARBA DAVIDE, <i>Relatore</i>	155, 157
BRUSCA	156
DAL FALCO, <i>Ministro della sanità</i>	157
ORSINI BRUNO	157

La seduta comincia alle 12,15.

FORNI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Discussione del disegno di legge: Concessione di un assegno annuo pensionabile e di un assegno mensile ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori dell'Istituto superiore di sanità (Approvato dalla XII Commissione del Senato) (1824).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un assegno annuo pensionabile

e di un assegno mensile ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori dell'Istituto superiore di sanità » approvato dalla XII Commissione del Senato nella seduta del 26 ottobre 1977.

Comunico ai colleghi che non essendo ancora giunto il parere della I Commissione non potremo nella seduta odierna votare la legge, ma dovremo limitarci ad ascoltare la relazione ed a svolgere la discussione sulle linee generali e sull'articolo unico.

L'onorevole Davide Barba ha facoltà di svolgere la relazione.

BARBA DAVIDE, *Relatore*. Il disegno di legge n. 1824, presentato dal ministro della sanità di concerto con il ministro del tesoro, viene al nostro esame in seconda lettura, dopo essere stato approvato dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 ottobre di quest'anno. Esso concerne la concessione di un assegno annuo pensionabile e di un assegno mensile ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

Si tratta di un doveroso atto di equità, giacché tale personale, da una parte non è stato incluso nella legge n. 734 del 15 novembre 1973 a causa della ritenuta sua similarità ai docenti universitari e, dall'altra, non è stato preso in considerazione dalle leggi (decreto legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766; legge 23 gennaio 1975, n. 29; legge

20 maggio 1975, n. 170) che estesero l'assegno perequativo alla categoria dei docenti universitari ed assimilati, in ragione della peculiarità — si sostiene — dei compiti dello Istituto superiore di sanità e delle mansioni conseguentemente affidate al personale ricercatore.

Ne risultò che tale personale rimase il solo a non godere dell'assegno perequativo, con tutte le conseguenze negative, specie in ordine al trattamento di quiescenza, che si riconnettono a tale situazione.

Nella passata legislatura un analogo disegno di legge venne approvato da un solo ramo del Parlamento, il Senato. L'attuale provvedimento consta di un articolo unico, che prevede al primo comma l'istituzione di un assegno perequativo con decorrenza dal 2 ottobre 1973 e al secondo comma la corresponsione di un assegno mensile di lire 150 mila e di lire 80 mila, rispettivamente per le categorie dei dirigenti di ricerca e primi ricercatori e dei ricercatori.

Una apposita tabella è annessa all'articolo unico e determina, in relazione ai parametri, l'importo lordo annuo dell'assegno pensionabile in misura corrispondente a quello fissato dalla vigente legislazione universitaria in materia. In sostanza il disegno di legge al nostro esame è finalizzato a rendere pensionabile parte degli emolumenti accessori del personale interessato, senza modificare il trattamento economico attualmente goduto, considerato il riassorbimento dei compensi devoluti ai sensi degli articoli 54 e 66 della legge n. 519 del 1973.

L'ultimo comma dell'articolo unico prevede infine l'abrogazione dell'articolo 58 della legge n. 519 citata, conformemente alla nuova disciplina generale del lavoro notturno disposta dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 1975, n. 146.

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge al nostro esame; ora siamo in attesa del parere della I Commissione, come ha detto il Presidente. Nel frattempo, sulla base dei motivi ora esposti, invito i colleghi ad un esame positivo del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BRUSCA. Non v'è dubbio che il provvedimento al nostro esame rappresenti un doveroso atto di equità, essendo esso rivolto all'unico settore del personale statale cui

ancora non è stato attribuito alcun assegno perequativo valido ai fini della quiescenza.

L'occasione però mi pare buona per sollevare il problema della ricerca scientifica in Italia (problema che necessiterebbe di una lunga discussione), tanto in generale, quanto con particolare riferimento alla ricerca scientifica e alle funzioni svolte dall'Istituto superiore di sanità.

È sempre spiacevole cominciare ad affrontare le questioni dal punto di vista economico, ma se quest'Istituto dovrà essere una delle punte di diamante della ricerca nell'ambito del servizio sanitario nazionale, e se dobbiamo tendere ad una giustizia distributiva per quanto riguarda il personale di tale servizio, allora vale la pena di aver ben presenti certe cifre. Il direttore dell'Istituto in questione (che oggi comprende circa 1.500 dipendenti) guadagna attualmente 760 mila lire al mese; lo stipendio medio di un ricercatore — di cui, inoltre, un terzo non è pensionabile — è oggi di 420 mila lire mensili; un direttore di ricerca — cui si richiedono almeno nove anni di carriera e un'esperienza di servizio prestato presso istituti scientifici italiani o stranieri — parte, per il suo stipendio, dal parametro 443, corrispondente a circa 420 mila lire al mese. Tutto ciò spiega chiaramente perché, su 290 posti di organico per ricercatori e dirigenti di ricerca nell'Istituto di cui ci occupiamo, ben 70 siano vacanti, dei quali 35 si riferiscono ai dirigenti di ricerca per i settori più importanti.

Si tratta poi, è bene ricordarlo, di personale che ha l'obbligo del tempo pieno, che non ha alcun altro tipo di personale, che svolge mansioni analoghe nelle strutture dello Stato; sono persone che non possono esercitare attività di consulenza al di fuori dell'Istituto, rispettano rigorosamente il tempo pieno e devono vivere esclusivamente con quello che lo Stato, tanto parzialmente, assegna loro.

È evidente che una situazione del genere — che, del resto, ha provocato già grossi danni, da un punto di vista qualitativo, al funzionamento dell'Istituto — se verrà mantenuta non potrà certo migliorare il livello dei servizi resi dall'Istituto stesso. L'abbandono di quest'ente da parte dei ricercatori più qualificati è cosa a tutti ben nota, alla quale si accompagna, a parte alcuni lodevoli eccezioni, la dequalificazione del personale in servizio. Nel concludere pertanto il mio intervento, ritengo

che, se vorremo veramente che l'Istituto superiore di sanità assolva i compiti che intende assegnargli la legge di riforma sanitaria, dovrà essere seriamente preso in considerazione il problema del trattamento economico di questo personale, nel quadro della riorganizzazione dell'Istituto stesso.

ORSINI BRUNO. In relazione a quanto disposto dall'articolo unico del provvedimento, vorrei preliminarmente sottolineare la situazione di estrema difficoltà — che ho avuto modo di constatare anche in occasione di taluni lavori parlamentari — in cui si trovano gli operatori dell'Istituto superiore di sanità, per recarsi nelle sedi ove è richiesta la loro opera, a causa della irrisoria indennità di rimborso spese che ad essi viene corrisposta in queste circostanze. Ma, a parte casi ed esigenze particolari, il problema è di ordine generale, e pertanto chiedo al Governo se non ritenga di dover integrare quest'articolo con un'adeguata disposizione riguardante le indennità di rimborso spese per trasferte, considerato che il personale dell'Istituto superiore di sanità è sempre più chiamato ad operare non solo a Roma, ma anche in altri luoghi, ove si verificano circostanze od eventi che richiedano la sua presenza: La mancata considerazione di quest'aspetto ha delle conseguenze molto gravi, ove si consideri che non si trovano facilmente i ricercatori che si recano nelle varie località, e quelli che vi si recano non vi restano molto tempo: gran parte dei problemi che affliggono attualmente alcune zone della Lombardia, ad esempio, sono connessi a tale questione, che pregherei pertanto il Governo di risolvere, in questo o in altro apposito provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BARBA DAVIDE, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto già detto, e raccomando ulteriormente ai colleghi l'approvazione del disegno di legge.

DAL FALCO, *Ministro della sanità*. Anch'io devo sottolineare l'urgentissima e indifferibile necessità di giungere all'approvazione del presente disegno di legge. Non posso quindi che dolermi, pur con tutto il rispetto verso l'operato del Parlamento, che non sia ancora disponibile il parere della I Commissione affari costituzionali, che ci

consentirebbe di approvare oggi stesso il provvedimento. Ritengo infatti che la situazione interna dell'Istituto superiore di sanità stia diventando pesante, proprio per la disparità di trattamento economico e le difficoltà cui facevano poc'anzi riferimento il collega Brusca e il relatore nella sua esposizione.

L'Istituto superiore di sanità è al momento oberato di lavoro, nel senso che deve quotidianamente fronteggiare richieste di consulenze e di pareri, che diventano sempre più numerose, e che vengono rivolte all'Istituto non solo dal Ministero della sanità, ma anche dalle regioni (casi di inquinamento, casi legati a fattori o sostanze che è difficile analizzare, ecc.). È per questo che il personale dell'Istituto dev'essere messo urgentemente in condizione di tranquillità, perché possa espletare compiutamente i propri compiti. Questi, infatti, concernendo il delicato settore della ricerca, necessitano, per essere svolti, di una totale tranquillità psicologica, e nessuno può impegnarsi a fondo sul piano intellettuale se è assillato da altri stringenti problemi o non si trova in una situazione di completa tranquillità psicologica. Tenuto conto di questo, invito ancora una volta la Commissione — che mi sembra, del resto, sia d'accordo sul testo in discussione — ad approvare rapidamente il disegno di legge, appena avremo acquisito il parere della I Commissione affari costituzionali. Circa l'osservazione del collega Orsini, ne riconosco l'importanza e ritengo giusto provvedere alla questione da lui sollevata: data, però, l'urgenza del provvedimento in esame, credo non sia opportuno modificare l'articolo unico, ma piuttosto, predisporre in seguito un'adeguata normativa.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dello articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Al personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità è attribuito un assegno pensionabile annuo lordo nella misura indicata nella tabella annessa e con decorrenza 2 ottobre 1973. L'assegno è utile ai fini dell'indennità di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici dello stipendio e sulla tredicesima mensilità. L'assegno stesso va considerato ai fini della contribuzione e della determina-

VII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COM MISSIONE — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1977

zione della base pensionabile ai sensi degli articoli 13 e 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Dalla predetta data al personale stesso viene corrisposto, altresì, per dodici mensilità all'anno un assegno speciale nella misura forfettaria lorda di lire 150.000 per i dirigenti di ricerca e primi ricercatori e di lire 80.000 per i ricercatori. Detto assegno non è pensionabile, è subordinato alla corresponsione dello stipendio ed è ridotto nella stessa proporzione di questo e per lo stesso periodo di tempo.

Nei confronti del personale indicato al primo comma gli assegni di cui al primo ed al secondo comma assorbono, fino alla concorrenza della loro somma complessiva, il compenso particolare previsto dall'articolo 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519. L'assegno annuo pensionabile e l'assegno speciale, di cui, rispettivamente, al primo ed al secondo comma del presente articolo unico, non competono ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori fino a che mantengano l'opzione di cui all'articolo 66, quarto comma, della legge citata.

Nel computo della base pensionabile, ai sensi degli articoli 13 e 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è compreso anche l'assegno personale previsto dall'articolo 66,

quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519.

È abrogato l'articolo 58 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

TABELLA

Parametri

da 825 a 772	L.	1.680.000
» 614 » 535	»	1.440.000
» 465 » 443	»	1.300.000
» 387	«	1.055.000
» 317	»	1.000.000
» 243	»	770.000

In attesa del parere vincolante della I Commissione affari costituzionali, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO